



Ministero dell'Istruzione



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI"

Istituto Tecnico – Liceo Scientifico – Istituto Professionale

C.F.92247680926 – Codice Meccanografico CAIS02800L – Tel. 070/0986668

mail: cais02800l@istruzione.it - pec: cais02800l@pec.istruzione.it web: www.einaudisenorbi.edu.it

Piazza del Popolo, 1 – 09040 SENORBI' (SU)



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

INDICE

Art.1 – PRINCIPI GENERALI.....	3
Art.2 – DOVERI DEGLI STUDENTI.....	3
Art.3 – MANCANZE DISCIPLINARI.....	4
Art.4 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ORGANI COMPETENTI AD ADOTTARLI.....	5
Art. 5 – LE IMPUGNAZIONI.....	11

Art. 1

PRINCIPI GENERALI

1.1 La scuola, su delega della famiglia, partecipa al compito educativo dei giovani che le sono affidati. Pertanto alla scuola è affidato il ruolo di struttura educativa ed il dovere dell'adempimento al rispetto delle regole, democraticamente poste e condivise, che sono alla base della convivenza civile di ogni comunità organizzata.

1.2 Alla scuola è altresì affidato il compito di infliggere sanzioni disciplinari qualora si verificano fatti che dimostrino l'inosservanza delle regole.

1.3 Nel suddetto caso, i provvedimenti disciplinari, stabiliti in maniera proporzionale alla natura e all'entità della violazione, hanno finalità educativa e mirano al consolidamento del senso di responsabilità nei soggetti coinvolti ed alla correzione dei comportamenti individuati come scorretti, al fine di ripristinare la condizione di rispetto reciproco all'interno della comunità scolastica.

1.4 Ogni individuo è responsabile dell'adempimento delle regole all'interno della comunità scolastica e, qualora si verifichi l'inadempienza delle stesse, questa deve essere repentinamente comunicata a chi di competenza.

Art. 2

DOVERI DEGLI STUDENTI

2.1 A tutti gli studenti è fatto obbligo di frequenza e di puntualità alle lezioni sia in presenza sia in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata).

2.2 Gli studenti sono tenuti ad assumere, nei confronti dei loro compagni e di tutto il personale della scuola, un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per loro stessi.

2.3 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica.

2.4 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.

2.5 Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti, i sussidi e i materiali didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola e/o di terzi.

2.6 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

2.7 Gli studenti sono tenuti a curare la persona e il proprio abbigliamento in modo da non risultare in contrasto con le finalità educative della scuola intesa come luogo di formazione. Tale indicazione non va interpretata come una limitazione della libertà individuale.

Art. 3 MANCANZE DISCIPLINARI

3.1 In riferimento doveri degli studenti specificati all'art. 2 del presente Regolamento, si stabilisce che costituiscono **violazione dei doveri scolastici** i seguenti comportamenti:

- 1) mancato rispetto degli orari di ingresso e di uscita, di inizio e fine dell'intervallo;
- 2) ritardi reiterati;
- 3) assenza ingiustificata di massa. *Affinché le assenze possano definirsi "di massa", la quantificazione numerica è ravvisabile nell'assenza dei 2/3 del gruppo classe. La sanzione sarà diretta solo agli alunni assenti. Alla terza nota disciplinare si riceverà un'ammonizione da parte del Dirigente Scolastico, che entrerà a far parte del fascicolo dello studente;*
- 4) mancanza del materiale didattico occorrente;
- 5) mancato rispetto delle consegne a casa o a scuola;
- 6) occupazione dei banchi con zaini, borse o altro materiale non autorizzato dal docente dopo primo richiamo verbale;
- 7) mancata consegna del proprio telefono cellulare all'inizio della lezione (*circolare Ministeriale del 19/12/2022*);
 - 7.1 utilizzo non autorizzato del telefono cellulare durante l'orario di lezione;
 - 7.2 utilizzo improprio o non autorizzato di qualsiasi dispositivo elettronico (smartwatch, tablet ecc..) durante le verifiche;
- 8) consumo di cibi o bevande senza autorizzazione da parte del docente oppure senza documentata motivazione;
- 9) uso non autorizzato dei PC e della LIM in dotazione nell'aula e nei laboratori;
- 10) disturbo delle attività didattiche svolte in presenza o in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata);
- 11) trasgressione del *Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento in caso di emergenza sanitaria*;
- 12) allontanamento non autorizzato nei cambi d'ora e durante la ricreazione;
- 13) allontanamento dall'aula per motivi diversi da quelli previsti dal *Regolamento d'Istituto*;
- 14) negligenza e incuria dello stato di pulizia dell'aula o degli ambienti scolastici in genere, sia durante le lezioni che alla riconsegna degli stessi a fine giornata;
- 15) violazione del divieto di fumo, anche di sigarette elettroniche;
- 16) effettuazione della ricreazione in aree diverse da quelle stabilite dal *Regolamento d'Istituto*;
- 17) falsificazione della firma dei genitori e/o accesso al registro elettronico con credenziali dei genitori;
- 18) manipolazione, danneggiamento volontario e sottrazione di documenti e dotazioni elettroniche della scuola (PC, LIM, apparecchiature varie);
- 19) imbrattamento di banchi, sedie, muri e arredi in genere;
- 20) sottrazione e/o danneggiamento di strutture e attrezzature a causa di negligenza, imprudenza o imperizia;
- 21) sottrazione e/o danneggiamento di strutture e attrezzature a causa di atti volontari di tipo vandalico;

- 22) introduzione e/o uso di sostanze stupefacenti, di alcool e di qualunque strumento atto ad offendere all'interno dell'istituto e delle sue pertinenze;
- 23) insulti, termini volgari e offensivi, arroganza e violenza verbale;
- 24) mancanza di rispetto verso i simboli di qualsiasi religione;
- 25) favorire l'ingresso di persone estranee nei locali della scuola o nelle sue pertinenze, nonché nelle attività di Didattica Digitale Integrata;
- 26) grave inosservanza delle disposizioni riguardanti la sicurezza e l'organizzazione scolastica;
- 27) collegamenti con esterni o con compagni di classe tramite telefono cellulare o altri dispositivi elettronici, anche al fine di alterare le verifiche in corso e i loro risultati;
- 28) riprese e registrazioni non autorizzate della lezione, del docente o di compagni durante tutto il tempo scuola (comprese le attività di Didattica Digitale Integrata) e/o loro diffusione;
- 29) atti di bullismo e cyberbullismo (violazione verbale, intimidazione, o pressione psicologica) e più in generale comportamenti o espressioni irrispettosi, lesivi o violenti nei confronti di studenti, insegnanti e di tutto il personale scolastico in genere nonché offese alle situazioni di diversità di qualsiasi tipo (religiosa, psicofisica, etnica, culturale, etc.);
- 30) allontanamento dalla scuola senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore;
- 31) violazione dell'integrità fisica e compromissione dell'incolumità delle persone, compiuti durante le attività didattiche, ricreazione, PCTO, viaggi d'istruzione, visite guidate, stage, concorsi e altre attività fuori sede;
- 32) altre violazioni non gravi ed episodiche dei vari regolamenti;
- 33) reiterazioni dei comportamenti elencati e conseguente accumulo di annotazioni disciplinari e ammonizioni scritte (tre casi). *Per quanto concerne questo specifico punto, lo studente o la studentessa, a discrezione del Consiglio di Classe in base alla gravità delle note disciplinari e ammonizioni ricevute, potrà incorrere nel blocco e/o nella non partecipazione alle attività di PCTO e/o viaggi di istruzione, con ulteriore annotazione delle ammonizioni sul fascicolo personale.*

Art. 4

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ORGANI COMPETENTI AD ADOTTARLI

4.1 Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

4.2 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

4.3 In presenza di atti di disturbo o di negligenza dell'intera classe, si rimette al Consiglio di Classe la determinazione dell'entità della sanzione, dopo avere valutato la persistenza e la gravità del comportamento.

4.4 In caso di gravi violazioni disciplinari, che determinino l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni, la sanzione è disposta dal Dirigente Scolastico su delibera adottata dal Consiglio di Classe competente; qualora l'allontanamento sia superiore a 15 giorni (compresa

l'ipotesi che ciò sia disposto fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o con non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi), la relativa delibera è adottata dal Consiglio d'Istituto.

4.5 Per tutte le mancanze potranno essere assegnati ulteriori compiti o ricerche da svolgere a casa o a scuola; potranno essere previste forme di sospensione con o senza obbligo di frequenza; potranno essere previste attività correlate a progetti utili alla comunità.

4.6 In presenza di **atti di bullismo** tali da provocare grave disagio e sofferenza psicologica, i responsabili saranno puniti con l'allontanamento dalla scuola per una durata pari o superiore a 15 giorni in relazione alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

4.7 In presenza di **atti di cyberbullismo** (intesi come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo, come dispone la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*") il Dirigente Scolastico ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. I trasgressori saranno puniti con l'allontanamento dalla scuola per una durata pari o superiore a 15 giorni in relazione alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

4.8 In alternativa o come misure accessorie che si accompagnano all'allontanamento dalla comunità scolastica, anche in funzione del recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in genere a vantaggio della comunità scolastica (articolo 4 comma 2 D.P.R. n. 235 del 2007), si prevedono attività con esplicite finalità educative che promuovono il superamento di comportamenti irrispettosi delle regole di convivenza civile, quali:

- volontariato nell'ambito della comunità scolastica e del territorio;
- azioni e condotte "riparatorie", che intendono rimediare a quanto compiuto e che possano avere una ricaduta positiva sulla comunità scolastica anche svolte in collaborazione con Associazioni di volontariato ed Enti del Terzo settore (Legge 6 giugno 2016 n. 106 recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale");
- attività di studio, approfondimento e riflessione sul Regolamento Scolastico di Istituto con eventuale elaborazione di nuove proposte da apportare al Regolamento stesso, con produzione di un elaborato;
- Attività didattica di studio e approfondimento disciplinare, momenti di studio, sotto la supervisione di un docente dell'Istituto.

Qualora lo studente non dovesse adempiere agli impegni previsti nella sanzione alternativa, verrà sospeso dalle lezioni senza obbligo di frequenza (secondo quanto stabilito dal Consiglio di Classe).

4.9 In caso di violazione del **divieto di fumo** si applica quanto previsto dalla normativa vigente e si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma (i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

€ 27,5 a € 275,00). L'infrazione, se reiterata, verrà valutata dal Consiglio di Classe ed eventualmente punita con la sospensione di un giorno.

4.10 Le infrazioni commesse durante gli Esami di Stato sono inflitte dalla Commissione d'Esame.

4.11 Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse all'interno dell'edificio scolastico (ivi compresi gli spazi aperti di pertinenza), durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola, nel corso delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione.

4.12 Durante gli scrutini intermedi e finali il Consiglio di Classe terrà conto dei provvedimenti disciplinari emessi nel corso dell'anno scolastico nell'espressione del voto del comportamento.

4.13 Le sanzioni che possono essere stabilite agli alunni riconosciuti responsabili di comportamenti irregolari di cui al capo precedente sono le seguenti:

1. richiamo verbale, privato o pubblico;
2. segnalazione scritta alla famiglia tramite registro elettronico ("nota generica") o convocazione per via telefonica;
3. nota disciplinare sul registro di classe;
4. ammonizione scritta sul registro elettronico;
5. allontanamento dall'edificio scolastico con l'accompagnamento dei genitori o di chi ne fa le veci;
6. interruzione immediata delle attività di PCTO, del viaggio d'istruzione, visite guidate ecc. (in particolare se trattasi di reato o grave comportamento compiuto durante un viaggio d'istruzione, avvisata la famiglia, lo studente anticiperà il rientro al proprio domicilio con spese a carico della famiglia);
7. allontanamento dall'Istituto (sospensione) fino a 15 giorni;
8. allontanamento dall'Istituto (sospensione) per oltre 15 giorni;
9. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

4.14 Le infrazioni disciplinari, le sanzioni e gli organi competenti che le comminano sono correlate nella seguente modalità:

INFRAZIONE DISCIPLINARE (art. 3 del presente regolamento)	SANZIONE	PROCEDURE	ORGANO COMPETENTE
Punti: 1-32	In ordine graduale: 1. richiamo verbale, privato o pubblico; 2. segnalazione scritta alla famiglia tramite registro elettronico ("nota generica") o convocazione per	L'organo competente provvederà a espletare i seguenti adempimenti: 1. Contestazione immediata dei fatti. 2. Esercizio del diritto di difesa da parte dello studente.	<ul style="list-style-type: none"> • Docente • Coordinatore di classe • Dirigente scolastico

	via telefonica; 3. nota disciplinare sul registro di classe.	3. Decisione. 4. Annotazione del richiamo scritto.	
Punti: 7.1, 7.2	In ordine graduale: 1) Nota disciplinare e convocazione telefonica alla famiglia; 2) Dalla seconda nota disciplinare, obbligo di trascorrere la pausa della ricreazione in aula; 3) Alla quinta nota disciplinare, convocazione del Consiglio di Classe Straordinario. (Sospensione per 2 giorni)	L'organo competente provvederà a espletare i seguenti adempimenti: 1. Contestazione immediata dei fatti. 2. Esercizio del diritto di difesa da parte dello studente. 3. Decisione. 4. Annotazione del richiamo scritto.	<ul style="list-style-type: none"> • Docente • Coordinatore di classe • Dirigente scolastico
Punti 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33	Interruzione immediata delle attività di PCTO, viaggi d'istruzione, visite guidate etc.	L'organo competente provvederà a espletare i seguenti adempimenti: 1. dettagliata relazione del docente al Dirigente Scolastico. 2. convocazione del Consiglio di Classe 3. delibera 4. comunicazione alla famiglia	<ul style="list-style-type: none"> • Tutor (per PCTO) • Dirigente Scolastico
Punti: 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33	Allontanamento dall'Istituto (sospensione) fino a 15 giorni	1. il Dirigente o il Coordinatore di classe, avvalendosi della collaborazione del personale della scuola, secondo le competenze di ciascuno, raccoglie tutti gli elementi utili per la valutazione del caso. 2. Contestazione all'alunno da parte del Dirigente o del Coordinatore di classe. La contestazione contiene l'esposizione dei fatti, l'invito all'alunno a esporre le proprie ragioni	Consiglio di Classe

		<p>per iscritto o verbalmente dinanzi al Consiglio di Classe nella data di convocazione dello stesso.</p> <p>3. Convocazione del Consiglio di Classe in composizione allargata (docenti, genitori e studenti eletti come rappresentanti di classe, alunno e rispettiva famiglia) entro quindici giorni dalla contestazione. Nel corso del Consiglio di Classe si deve dare modo allo studente di esercitare il diritto di difesa. In caso di sua assenza, o di assenza dei genitori o dei rappresentanti di classe, il Consiglio di Classe procede ugualmente con la discussione.</p> <p>4. Decisione/Delibera</p> <p>5. Comunicazione da parte del Coordinatore di Classe alla Segreteria del nome dello studente interessato, della classe e della motivazione, sempre puntualmente verbalizzata, del provvedimento disciplinare per l'invio alla famiglia (e allo studente maggiorenne) della comunicazione in forma scritta della sanzione.</p>	
<p>Punti: 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento dall'Istituto (sospensione) per oltre 15 giorni • esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi 	<p>1. Il Dirigente o il docente Coordinatore, avvalendosi della collaborazione del personale della scuola, secondo le competenze di ciascuno, raccoglie tutti gli elementi utili per la valutazione del caso.</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Contestazione scritta da parte del Dirigente o del docente Coordinatore inviata ai genitori o allo studente (se maggiorenne). La contestazione, notificata entro dieci giorni dalla conoscenza dell'infrazione, contiene l'esposizione sintetica dei fatti, l'invito a esporre le proprie ragioni, in forma scritta, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della stessa, o verbalmente, dinanzi al Consiglio di Classe, nella data di convocazione dello stesso, data per la quale gli interessati sono invitati a comparire e che viene indicata nella stessa comunicazione. 3. Decisione e richiesta al Consiglio di Istituto di un provvedimento di allontanamento superiore ai 15 giorni. 4. Convocazione del Consiglio di Istituto in composizione allargata entro quindici giorni dalla contestazione, termine che il Dirigente può abbreviare per motivi di urgenza. 5. Decisione/Delibera 6. Comunicazione da parte del Coordinatore di Classe alla Segreteria del nome degli studenti coinvolti, della classe e della motivazione, sempre puntualmente verbalizzata, del provvedimento disciplinare per l'invio alla famiglia e allo studente maggiorenne 	
--	--	---	--

		della comunicazione in forma scritta della sanzione.	
--	--	--	--

4.15 Si precisa che, laddove si presenti il caso di conflitto di interessi, ad esempio per motivi familiari, il Dirigente Scolastico provvede alla sostituzione del genitore componente l'organo interessato alla questione.

Art. 5

LE IMPUGNAZIONI

5.1 In opposizione alla sanzioni disciplinari stabilite dall'organo competente è ammesso ricorso scritto da parte dello studente o chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di garanzia interno, il quale è composto dal Dirigente Scolastico (che lo presiede), due docenti, un genitore ed uno studente.

L'identificazione del docente (e dell'eventuale supplente), del genitore e dello studente viene effettuata dal Consiglio di Istituto.

L'Organo di garanzia si riunisce entro i quindici giorni successivi alla presentazione del ricorso all'ufficio protocollo, successivamente alla convocazione dello stesso da parte del Dirigente Scolastico (il Presidente) che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

L'avviso di convocazione dei membri dell'Organo viene effettuato per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta.

Affinchè la seduta abbia validità effettiva è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di assenza di uno o più membri, comunicata almeno due giorni prima della seduta ed opportunamente giustificata, il presidente dell'Organo di garanzia convoca al loro posto i rispettivi membri supplenti.

L'Organo di garanzia decide con provvedimento motivato.

Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; non è prevista l'astensione al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Successivamente alla seduta, nel caso in cui il ricorso venga accolto, vengono cancellati gli effetti della sanzione stabilita.

Su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, l'Organo di garanzia decide anche sui conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione del presente regolamento. L'Organo di garanzia resta in carica per tre anni scolastici, fatte salve le surrogazioni necessarie in caso di decadenza di uno o più membri.

5.2 Contro le decisioni dell'Organo interno di garanzia è possibile effettuare ricorso scritto all'Organo di garanzia regionale entro quindici giorni dalla comunicazione. Tale organo decide in via definitiva entro i successivi trenta giorni, sulla base della documentazione acquisita e senza audizione delle parti.